



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ENERGIA

## **BANDO PUBBLICO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2008**

### **PERSONE FISICHE E SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE**

**Art. 24, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA 2007)**  
**Deliberazioni Giunta Regionale n. 21/37 del 8.04.2008 e n. 34/22 del 19.06.2008**

#### **PREMESSA**

La Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 nell'ambito dell'art. 24 "Interventi a favore del sistema industriale" ha previsto, al comma 1, di favorire la diffusione delle energie rinnovabili e di autorizzare, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000, per la concessione di incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kw. Tale stanziamento è ripartito in due distinti capitoli destinati l'uno alle imprese (10 milioni di euro) e l'altro ai restanti soggetti privati (5 milioni di euro).

Con deliberazione n. 21/37 del 8 aprile 2008, la Giunta Regionale ha approvato le nuove direttive di attuazione dell'intervento. Con successiva deliberazione n. 34/22 del 19 giugno 2008, la Giunta Regionale, decorso il termine di 30 giorni senza che la VI Commissione Consiliare si sia espressa, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R.14.2.2005, n. 7, ha approvato in via definitiva tali direttive. Ad esse si deve far riferimento per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando.

#### **ART. 1**

##### **FINALITA' E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA**

1. Il presente Bando disciplina l'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle persone fisiche e di altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw.
2. Lo stanziamento complessivo relativo ammonta a euro 5 milioni, a valere sulla UPB S04.01.003 Cap.SC04.0034 del Bilancio di previsione per l'anno 2008.

#### **ART. 2**

##### **SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono accedere agli aiuti:
  - a) Persone fisiche;
  - b) Condomini di unità abitative e/o di edifici;
  - c) Altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese<sup>1</sup>.
2. I soggetti di cui alle lett. b) e c) devono garantire l'applicazione, nei confronti dei propri eventuali lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Bando si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone e le associazioni che esercitino un'attività economica (art.1, "Impresa" dell'allegato I alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in GUUE L.124 del 20.5.2003).



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ART. 3

#### INTERVENTI AGEVOLABILI E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. Gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati in Sardegna e avere le seguenti caratteristiche:
  - potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw;
  - tipologie semintegrato (b2) e integrato (b3) di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007;
  - collegamento alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
  - gli impianti e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del citato D.M. 19 febbraio 2007 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
2. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla presentazione della domanda. Per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore.

### ART. 4

#### MISURA DEGLI AIUTI

1. Il beneficio consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 20% delle spese ammissibili così come definite al successivo art. 5, sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
2. L'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 (cinque) anni.
3. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. "conto energia").

### ART. 5

#### SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo complessivo dell'impianto fotovoltaico ai fini del presente Bando è composto dalle spese relative a:
  - a) Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
  - b) Installazione e posa in opera degli impianti;
  - c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
  - d) Spese per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
  - e) Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, nella misura massima del 5% del costo complessivo ammissibile dell'intervento.
2. Il costo massimo ammissibile dell'investimento, comprensivo di tutte le voci di costo elencate al comma 1, al netto dell'IVA, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula:  $C = 6.000 + 4.500/P$ ; dove C è il costo massimo ammissibile in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw.
3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno 5 (cinque) anni.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. I costi si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.

### ART. 6

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di accesso agli aiuti a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS del presente bando e fino ad esaurimento delle risorse, utilizzando il modulo elettronico disponibile sul sito istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).
2. Il Servizio Energia pubblicherà tempestivamente sul BURAS e sul sito istituzionale un avviso di chiusura della ricezione delle domande non appena i contributi richiesti dagli utenti già registrati raggiungono la soglia massima delle disponibilità del Bando. Tale avviso verrà emanato tenendo conto delle risorse necessarie a soddisfare tutte le domande presentate e non rigettate; il sistema tuttavia consentirà la presentazione di altre istanze fino a concorrenza di un ulteriore 10% dello stanziamento. Tali istanze potranno essere prese in considerazione solo nell'eventualità di rigetto di istanze presentate anteriormente o di rinuncia o revoca di contributi già concessi. Qualora, istruite anche tali ultime istanze, si rendessero comunque disponibili ulteriori risorse, verranno riaperti i termini di presentazione delle domande mediante la pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito istituzionale.
3. Il procedimento di compilazione del modulo elettronico restituirà al soggetto richiedente apposita attestazione di esatta ricezione della domanda, attribuirà il numero progressivo di registrazione e produrrà copia stampabile della domanda stessa da inviarsi, debitamente sottoscritta e completa di tutta la documentazione di cui al successivo comma 4, esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia, viale Trento n. 69, 09123 Cagliari. La raccomandata dovrà pervenire all'indirizzo sopra indicato entro 30 giorni dalla data di presentazione on line della domanda di contributo; le domande la cui raccomandata è pervenuta fuori termine non verranno ammesse ad istruttoria e verranno archiviate; le domande presentate esclusivamente sul modello elettronico non verranno prese in considerazione e verranno cancellate dal sistema. Di tale cancellazione verrà data comunicazione esclusivamente via mail all'indirizzo dell'utente registrato.
4. Alla domanda (ALLEGATO A) devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
  - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
  - b) autorizzazione (ALLEGATO B) sottoscritta dal/i proprietario/i o comproprietario/i dell'immobile alla installazione dell'impianto, se diverso dal richiedente e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i o comproprietario/i dell'immobile.
5. La domanda si considera validamente presentata solo se:
  - è stata validamente completata la procedura elettronica e la raccomandata contenente la domanda e la documentazione è pervenuta nei termini di cui al comma 3;
  - la domanda è completa della documentazione indicata al comma 4;
  - le dichiarazioni sono complete di sottoscrizione autografa e accompagnate da un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
  - non vi sono difformità tra il modulo elettronico e quello cartaceo.La mancanza anche di una sola di queste condizioni comporta l'esclusione.
6. In caso un medesimo soggetto proceda alla compilazione di nuovo modulo elettronico in sostituzione di una domanda già presentata, tale ultima domanda, con il proprio numero identificativo e data di compilazione elettronica, viene considerata l'unica validamente presentata e la precedente verrà archiviata.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ART. 7

#### ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il Servizio Energia provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande pervenute tramite raccomandata a.r. secondo l'ordine cronologico di presentazione on line, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto, la completezza della documentazione allegata.
2. Entro 60 giorni dal termine di ricezione della domanda cartacea il Servizio Energia provvede alla emanazione e alla comunicazione al beneficiario del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni o, se del caso, all'emanazione del provvedimento di diniego e alla comunicazione delle motivazioni dell'esclusione al richiedente.
3. I lavori dovranno essere conclusi entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione della concessione provvisoria del contributo, salvo oggettive cause ostative, debitamente motivate e comunicate all'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.
4. La richiesta di erogazione del contributo, con l'indicazione degli estremi per il pagamento, deve essere presentata all'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di fine lavori, unitamente a:
  - a) documentazione di cui all'allegato 4 del citato D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo e dichiarazione sostitutiva e fotocopia documento di identità in corso di validità);
  - b) documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati<sup>2</sup>;
  - c) almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto;
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione del contributo completa della documentazione finale, l'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva ed erogazione del contributo, il cui importo è liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario:
  - a) accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle Direttive, dal Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria;
  - b) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

### ART. 8

#### VARIANTI

1. Non sono ammesse varianti. Previa comunicazione all'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia, è

2

Per quietanza s'intende, alternativamente:

- a) Quietanza apposta direttamente sull'originale della fattura completa dei seguenti elementi:
  - dicitura " PAGATO ";
  - data del pagamento;
  - timbro della ditta fornitrice;
  - firma leggibile del fornitore o altra persona autorizzata;

*Si sottolinea l'importanza della presenza dei quattro elementi sopraindicati poiché l'assenza di uno solo di tali elementi rende la quietanza non valida.*

- b) Dichiarazione liberatoria in originale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice in cui si attesta che la fattura è stata integralmente pagata (un'unica dichiarazione dello stesso fornitore può riferirsi anche a più fatture).
- c) Ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

possibile la variazione in aumento della potenza installata dell'impianto, senza che ciò comporti aumento del contributo concedibile che resta quello stabilito nel provvedimento di concessione provvisoria.

### **ART. 9**

#### **REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle Direttive, nel presente Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

### **ART. 10**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dalle Direttive, si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie.